

stampa | torna

Decreto Ministeriale 11 settembre 1997 (G.U. n.279 del 29.11.1997)

Determinazione e modalità di versamento dei diritti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

VISTA la legge 9 luglio 1990, n.188, recante: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità", e, in particolare l'art.6, comma 3, come modificato dall'art.44 della legge 6 febbraio 1996, n.52 (Comunitaria per il 1994), che pone a carico dei richiedenti le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori ceramici e dei comitati di disciplinare, di cui all'art.7 della legge;

VISTO l'art.6, comma 3-bis, della predetta legge n.188 del 1990, introdotto dall'art.44 della legge 6 febbraio 1996, n.52, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, siano determinati l'ammontare dei diritti e le relative modalità di versamento a carico dei richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici di cui agli artt.3 e 3-bis della citata legge n.188 del 1990;

VISTA la delibera del Consiglio nazionale ceramico in data 27 marzo 1996 concernente l'estensione dei provvedimenti adottati in applicazione della legge n.188/1990 ai ceramisti dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo del 13 dicembre 1993;

VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 1996, n.506, di attuazione della predetta legge n.188 del 1990;

DECRETA

Art. 1**Diritto di istruttoria della domanda di iscrizione nei registri dei produttori ceramici**

1. Le imprese richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici di cui all'art.3 della legge 9 luglio 1990, n.188 sono tenute al pagamento anticipato di un diritto di istruttoria che viene fissato in L. 50.000.
2. L'importo di cui al comma precedente deve essere versato tramite appositi bollettini postali ovvero contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nei registri, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della provincia ove ha sede l'impresa richiedente. Per quanto concerne le somme relative alle domande di iscrizione per le quali è competente la commissione provinciale per l'artigianato, la gestione viene effettuata secondo le direttive della regione competente per territorio.
3. Le imprese di altri Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, per la presentazione della domanda di iscrizione nei registri di cui all'art.3, comma 3-bis, della legge n.188 del 1990, versano lo stesso importo, di cui al precedente comma 1, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma sul capo XVIII capitolo 3592/9 "Diritti di iscrizione registri produttori ceramici di altri Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo". Le imprese interessate dovranno trasmettere gli originali delle quietanze al Ministero industria, commercio e artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Div. X (1).

Art. 2**Diritto di iscrizione**

1. Nel caso di accoglimento della domanda di iscrizione, con le stesse modalità previste al precedente art.1, le imprese interessate, sia nazionali che di altri Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio europeo, sono tenute al versamento di una somma di L. 200.000.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno le imprese iscritte nei registri dei produttori ceramici sono tenute, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, al versamento dei diritti di cui al comma che precede.

Art. 3**Costi delle attività di controllo dei Comitati di disciplinare**

1. Le attività di controllo, di cui all'art.11 della citata legge n.188 del 1990 e all'art.1 del decreto 15 luglio 1996, n.506, sono eseguite anche utilizzando gli organi di polizia municipale ovvero il personale amministrativo comunale.
2. I costi delle attività di cui al precedente comma sono posti a carico delle imprese sottoposte agli accertamenti e alle attività di controllo, secondo modalità stabilite dalle commissioni provinciali per l'artigianato.
3. Ai componenti i Comitati di disciplinare non rappresentativi di enti, associazioni di categoria e consorzi di tutela, è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di L. 100.000 per ogni riunione.

Roma, 11 settembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. Il Ministro del tesoro
PINZA

NOTE

Conseguentemente alla riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la dizione "Direzione generale della produzione industriale - Div. X" deve intendersi sostituita dalla seguente: "Direzione Conseguentemente alla riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la dizione "Direzione generale della produzione industriale - Div. X" deve intendersi sostituita dalla seguente: "Direzione